PERSICO

Inammessibilità della compensazione fra il debito dell'operaio per spese giudiziali e l'indennità per l'infortunio

1907

Avv. GIOVANNI PERSICO

INAMMESSIBILITÀ DELLA COMPENSAZIONE FRA IL DEBITO DELL'OPERAIO PER SPESE GIUDIZIALI E L'INDENNITÀ PER L'INFORTUNIO.

Estratto dal "Foro Italiano" Anno XXXII, Fasc. XXII

CITTÀ DI CASTELLO
TIPOGRAFIA DELLO STABILIMENTO S. LAPI

1907

Omaggio dell'A.

Avv. GIOVANNI PERSICO

INAMMESSIBILITÀ DELLA COMPENSAZIONE FRA IL DEBITO DELL'OPERAIO PER SPESE GIUDIZIALI E L'INDENNITÀ PER L'INFORTUNIO.

Estratto dal "*Foro Italiano*"
Anno XXXII, Fasc. XXII

CITTÀ DI CASTELLO
TIPOGRAFIA DELLO STABILIMENTO S. LAPI

1907

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

Udienza 17 maggio 1907; Pres. BASILE, Est. CERZA, P. M. RIGHETTI (concl. conf.); Cassa nazionale infortuni (Avv. D'ANDREA) c. Palma (Avv. RIVAROLI).

Infortuni del lavoro — Indennità di assicurazione — Carattere alimentare — Debito dell'operaio — Spese giudiziali — Inammissibilità della compensazione (Cod. civ., art. 1289 n. 3; L. 31 gennaio 1904, per gli infortunî sul lavoro, art. 16).

L'indennità dovuta ad un operaio per infortunio del lavoro ha carattere di assegno alimentare, e non è quindi compensabile con un suo debito, da qualunque causa provenga (nella specie: per spese giudiziali). (1).

---

(1) I. — È questa la prima volta, se non andiamo errati, che tale questione, del massimo interesse pratico, si è presentata al giudizio di una delle nostre Corti Supreme, dalla quale è stata, secondo noi, esattamente risoluta.

Nella giurisprudenza si erano pronunciati finora in senso contrario: il Pretore di Milano (12 ottobre 1905, *Riv. inf.*, 1905, 736, e *Foro it.*, Rep. 1906, voce *Infortuni*, n. 360) ed il Pretore di Terni (22 giugno 1906, *Giurispr. it.*, 1907, I, 821, in nota, e *Foro it.*, Rep. 1906, voce cit., n. 361); — in senso conforme: la Corte d'appello di Roma (12 dicembre 1905, *Contr. lav.* 1906,

63, e *Foro it.*, Rep. 1906, voce cit., n. 359) ed il Tribunale di Spoleto (18 maggio 1907, *Contr. lav.*, 1907, 278), riformando appunto l'opposta sentenza del Pretore di Terni.

Non citiamo come favorevole alla tesi della compensabilità una recente sentenza del Tribunale di Napoli (24 giugno 19 luglio 1907, *Riv. inf.*, 1907, 852) perchè essa, a nostro modo di vedere, riguarda tutt'altra questione. Infatti il caso è il seguente: il Tribunale, nel disaccordo delle parti, *e nell' interesse di entrambe*, per accertare il grado d'inabilità permanente di un operaio infortunato, dispone d'ufficio una perizia, espletata la quale, giudica nel merito, ordinando che *metà* della spesa relativa alla perizia debba stare a carico dell'operaio e detrarsi dall'importo dell'indennità. Ma a ciò si arriva, non già in base all'erroneo criterio della compensazione, come mostra di credere il Tribunale, bensì per un altro motivo evidente, e cioè che trattandosi di un vero e proprio *anticipo* fatto all'operaio nel suo interesse, l'imprenditore e quindi l'Istituto assicuratore possono, pel disposto degli art. 10, ult. capov., della legge e 107 del regolamento, rivalersene sulla somma dovuta come indennizzo.

Nella dottrina la questione non è stata, a dire il vero, molto approfondita: l'Agnelli e il Rameri nei loro *Commenti* alla legge sugli infortuni non ne parlano; il Bruno nel *Digesto ital.*, voce *Infortunio*, n. 79, se ne occupa brevemente, sostenendo la tesi della non compensabilità; il Bortolotto, *Commento*, pag. 149, riproduce letteralmente le parole del Bruno. La Redazione del *Contratto di lavoro*, in una nota adesiva alla sentenza della Corte d'appello di Roma (*loc. cit.*), ricorda come in Francia, di fronte ad un dettato legislativo simile al nostro, dottrina e giurisprudenza prevalente si siano manifestate per la non compensabilità, la quale deve essere dichiarata anche in Germania, Austria, Belgio, Norvegia e Finlandia, in base a speciali disposizioni delle leggi sugli infortuni ivi vigenti; il Cocito, poi, nella 2ª edizione del suo *Commento*, n. 220, fa proprie senz'altro tali notizie. Infine i difensori delle due parti nella presente causa, annotando la sentenza qui riferita (l'avv. D'Andrea, in *Riv. inf.*, 1907, 778; l'avv. Rivaroli, in

Contr. lav., 1907, 255), ne combattono e ne sostengono rispettivamente l'esattezza giuridica.

II. — Mentre le decisioni che accettano la tesi della non compensabilità, da noi preferita, basano la ragione del decidere sul carattere alimentare della indennità d'infortunio, le due sentenze che vanno in contrario avviso negano recisamente tale carattere.

Anzi, per essere più esatti, il Pretore di Milano si limita in sostanza a notare che l'art. 14 L. 17 marzo 1898 (corrispondente all'art. 16 del testo unico vigente) vieta soltanto la cessione, il pignoramento e il sequestro, ma non la compensazione, la quale, essendo sancita con norma generale dall'art. 1286 cod. civ., non può venir negata senza espresso disposto di legge, come ad esempio quello del n. 8 dell'art. 1289 dello stesso codice, che riguarda gli alimenti.

Il Pretore di Terni, invece, non si ferma al puro lato formale della questione, ed osserva che l'indennità d'infortunio, costituendo un risarcimento del danno subito dall'operaio, non può venire considerata come un assegno alimentare e quindi non le è applicabile la regola stabilita nel n. 8 dell'art. 1289 cod. civile. Ed a questa conseguenza egli arriva per due ordini di considerazioni: giuridicamente, per il fatto stesso della esistenza nella legge sugli infortuni dell'art. 16, che altrimenti sarebbe stato superfluo, provvedendo già alla impignorabilità di tutti gli assegni alimentari la disposizione generale dell'art. 592 cod. proc. civ.; logicamente, perchè la indennità d'infortunio si commisura, non già sul bisogno dell'operaio, ma sul suo salario, che può essere superiore al bisogno.

A queste argomentazioni non ci pare difficile la risposta. L'indennità d'infortunio costituisce bensì un risarcimento del danno, ma ristretto nei limiti di un vero e proprio assegno alimentare. In altre parole, la legge da una parte ha addossato all'industriale il carico di risarcire in ogni caso l'infortunio che colpisce l'operaio nell'ambiente del lavoro, dall'altra ha ridotto grandemente la misura di questo risarcimento, tanto che nei casi dell'art. 32, nei quali rivive la responsabilità ci-

vile ai sensi del codice, esso vien pagato solo per la parte eccedente l'indennità d'infortunio.

Il che vuol dire che questa indennità è sempre inferiore al vero risarcimento, e non ha altro scopo che di assicurare un *minimum* di mezzi di sussistenza all'operaio messo in condizione di non potere temporaneamente o permanentemente provvedere come prima lavorando al sostentamento proprio e della sua famiglia, e ciò non per suo o altrui malvolere, ma per quel complesso di ragioni speciali, inevitabili nella industria moderna e conosciute sotto il nome di *rischio professionale.*

Di questo principio fondamentale nessuno ha mai dubitato, e noi ricordiamo che anche a proposito di un'altra questione, quella dell'aggiudicazione di una provvisionale, alla natura alimentare della indennità fu fatto esplicito richiamo (sent. Trib. Spoleto 30 dicembre 1901, *Giurispr. pen. Tor.*, 1902, 193, e *Foro it.*, Rep. 1902, voce *Infortuni.* n. 151).

Nè vale l'obbiettare che la indennità d'infortunio viene calcolata in base al salario, perchè — a parte il riflesso economico che il salario è quasi sempre commisurato al bisogno, tanto è vero che molte sentenze hanno riconosciuto senz'altro a tutti i salarî il carattere alimentare — bisogna ricordare che la misura della indennità concessa dalla legge è in ogni caso di gran lunga inferiore a quella del salario, raggiungendo come limite massimo, per l'inabilità permanente assoluta, la somma di sei salarî annui, che corrisponde a poco più di un quinto del valore capitale del salario stesso e che costituisce un assegno alimentare fin troppo inadegnato ed insufficiente.

Onde giustamente notava in un suo recente scritto l'illustre prof. Borri (*Appunti di deontologia sociale dei medici rispetto alla legislazione del lavoro*, estratto dal *Ramazzini*, anno I, fasc. 2) che: "tutti quanti i compensi di cui si fissa la quota nell'art. 9 (testo unico) della legge sono assolutamente e relativamente disproporzionati all'entità effettiva del danno economico risultante dall'infortunio. Talchè, sotto il rispetto teorico e pratico, il beneficio realizzato dall'assicurazione deve designarsi come una *indennità* invece che come un *risarcimento*, perchè il compenso resta molto al disotto del *quantum*

di nocumento risentito dall'operaio nella sua capacità produttiva e lucrativa „. E noi non arriviamo davvero a comprendere come l'avv. D'Andrea (*loc. cit.*) abbia potuto valersi di questi stessi argomenti per escludere il carattere alimentare dell'indennità d'infortunio; dal quale deriva, in virtù del n. 3 dell'art. 1289 cod. civ., che tale indennità non può esser mai, a nessun titolo e per nessuna causa, soggetta a compensazione.

Neppure sussiste poi la pretesa superfluità dell'art. 16 della legge sugli infortuni, perchè tale articolo (che vieta anche la cessione ed il sequestro e stabilisce la sussistenza del privilegio iscritto al n. 6 dell'art. 1958 cod. civ. sui valori depositati a cautela del pagamento della indennità), anzichè costituire una semplice ed inutile ripetizione dell'art. 592 cod. proc. civ., ne limita ancora la portata, escludendo perfino l'unico caso ivi permesso di pignoramento di assegni alimentari.

III. — Per giungere egualmente al risultato di poter sottrarre le spese del giudizio dalla indennità d'infortunio lasciando da parte la compensazione, si è voluto da alcuni percorrere un cammino diverso: così la Redazione della *Giurisprudenza italiana* (1907, I, 821) afferma che, nel caso di soccombenza dell'operaio, il credito effettivo di lui consiste nella differenza fra la somma liquidatagli per l'infortunio subito e quella a cui ammontano le spese alle quali sia stato condannato.

E l'avv. D'Andrea (*loc. cit.*), che accetta e sostiene questa soluzione, cerca di esprimerne il concetto, con una formula generale non troppo felice, così: “essendo inerenti le spese giudiziali alla liquidazione della indennità, esse debbono essere necessariamente prelevate dall'importo della medesima „.

Ma questa tesi a noi sembra ancor meno sostenibile di quella della compensabilità.

La legge sugli infortuni si è preoccupata principalmente del pericolo che l'indennizzo, per una ragione o per un'altra, non pervenisse *intero* nelle mani dell'operaio infortunato: per questo ha concesso speciali facilitazioni procedurali e fiscali (art. 13), per questo ha stabilito la nullità di qualunque patto

inteso a scemarne la misura (art. 14), per questo ha vietato le cessioni, i pignoramenti ed i sequestri (art. 16).

Del resto, dato il carattere alimentare, già da noi riconosciuto, della indennità d'infortunio, è logico che la legge ne difenda l'integrità, in modo che essa non possa in nessun modo e per nessuna ragione venir corrisposta alla vittima dell'infortunio in una misura inferiore a quella stabilita con le disposizioni dell'art. 9.

E le eccezioni che si potrebbero addurre in contrario confermano la verità del nostro assunto, sia perchè stabilite dalla stessa legge, sia sopra tutto perchè più *apparenti* che sostanziali.

Infatti, è vero che tanto le *anticipazioni* fatte dall'imprenditore all'operaio (art. 10 ult. capov. della legge e art. 107 del regolamento), quanto le *indennità* pagate a titolo di *provvisionale* (art. 13 ult. capov. della legge e art. 107 del regolamento), devono essere calcolate nella liquidazione definitiva; ma questo non infirma affatto il principio che la indennità sia intangibile, perchè *effettivamente* nessuna diminuzione essa viene a subire.

Un altro caso, che non abbiam visto citato, è quello dell'art. 119 del regolamento 13 marzo 1905 per l'esecuzione della legge sugli infortuni, il quale dispone che: " Quando in uno stabilimento industriale vi è una infermeria, instituita per cura e a spese del capo o esercente il medesimo, e gli operai sono consuetamente curati in questa infermeria, per ogni operaio colpito da infortunio che venga, col suo consenso, in essa ricoverato, l'Istituto assicuratore dovrà prelevare un terzo della indennità giornaliera spettante all'operaio e versarlo nella Cassa dell'infermeria stessa ".

Però qui occorre osservare innanzi tutto che la diminuzione non avviene sulla indennità d'infortunio, ma sulla *indennità giornaliera*, che è cosa ben diversa; in secondo luogo, che si tratta di un maggior vantaggio per l'operaio, il quale viene *ricoverato* nell'infermeria, e quindi mantenuto, assistito e curato, spendendo solo un terzo della indennità giornaliera, che, anche erogata interamente, sarebbe certo insufficiente allo scopo; ed infine, che ciò non può avvenire se non *col*

consenso dell'operaio, al quale è lecito senza alcun dubbio disporre dell'indennità come meglio gli aggrada.

Non crediamo invece che si possa, come fanno la sentenza che annotiamo e l'avv. D'Andrea, citare il caso previsto dall'art. 115 dello stesso regolamento, che verrebbe realmente a ferire la regola della intangibilità dell'indennizzo da noi sostenuta.

È vero che, per tale articolo, il presidente del tribunale liquiderà entro certi limiti il compenso ai medici, chiamati a giudicare come arbitri sulla natura e sulla entità delle conseguenze di un infortunio, e fisserà in quale proporzione esso debba stare a carico dell'Istituto assicuratore e dell'operaio; ma ciò non vuol dire che tale compenso debba venire *necessariamente* detratto dalla somma costituente l'indennità, per una specie di privilegio *sui generis*: con tale interpretazione, che oltrepassa la lettera e lo spirito dell'articolo citato, esso diverrebbe, secondo noi, indubbiamente incostituzionale.

Ciò posto, è evidente che l'Istituto assicuratore non ha in nessuna ipotesi il diritto di detrarre somma alcuna, e tanto meno le spese giudiziali, dall'importo della indennità; e non ci sembra davvero convincente l'argomento posto innanzi dal l'avv. D'Andrea (*loc. cit.*), il quale ragiona così:

" Se per la determinazione di quanto spetti ad un operaio colto da infortunio sul lavoro rendasi inevitabile l'esperimento di un'azione giudiziale, le spese all'uopo necessarie non costituiscono che un accessorio della indennità, per modo che debbono essere aggiunte o tolte dalla misura della stessa, secondo che siano state poste a carico dell'Istituto assicuratore o dell'operaio ".

Con questa teoria di nuovo genere, ogni volta che per l'accertamento della sussistenza di un diritto sia necessario adire il magistrato, le spese di giudizio, alle quali una delle parti sia stata condannata, dovrebbero venir senz'altro detratte dall'entità patrimoniale del diritto alla parte stessa riconosciuto! Del resto, basterebbe un solo rilievo di fatto a dimostrare l'erroneità di una simile tesi nel caso che ci riguarda, ed è questo: molte volte le spese giudiziali superano tutto l'ammontare dell'indennità, ed allora l'operaio infortunato, non

solo non riscuoterebbe un centesimo, ma diverrebbe invece egli stesso debitore dell'Istituto di assicurazione, subendo un nuovo ed imprevisto infortunio d'indole economica....

Conseguenza questa di cui apparisce subito l'assurdo, perchè verrebbe ad annullare le vere finalità della legge sugli infortuni, la quale — giova ricordarlo — mira ad alti scopi di pacificazione sociale e di tutela delle classi lavoratrici.

IL FORO ITALIANO

RACCOLTA GENERALE

di Giurisprudenza civile, commerciale, penale, amministrativa

Corti di Cassazione - Corti d'appello - Tribunali civili e penali
Consiglio di Stato - Corte dei conti
Tribunale Supremo di Guerra e Marina - Giunta parlamentare per le elezioni
Consigli dell' Ordine degli Avvocati e Procuratori

DIREZIONE

Avv. Comm. SCIALOJA ENRICO - Avv. Prof. Cav. SABBATINI GIUNIO
BALDONI Avv. GUSTAVO, Direttore Amministrativo

REDAZIONE

BUSATTI avv. L., *Patrocinante in Roma* - DE PIRRO avv. V., *Prof. ord. di diritto* - PINCHERLE avv comm. G., *Consigliere di Stato* - ROMANO avv. cav. V., *Consigliere della Cassaz. di Roma* - MILLELIRE-ALBINI avv. A. - SCIALOJA prof. A.

COMMISSIONE SCIENTIFICA

Senat. Vittorio Scialoja, Prof. di diritto romano nell'Univ. di Roma - Senat. C. F. Gabba, Prof. di diritto civile nell'Univ. di Pisa - Senat. Giorgio Giorgi, Presidente della I Sezione del Consiglio di Stato - Cesare Vivante, Prof. di diritto comm. nell'Università di Roma.

Il giornale è diviso in quattro parti con numerazione distinta:

I. *Parte civile e commerciale* (Corti di cassaz., Corti d'appello e Tribunali)

II. *Parte penale* (id.);

III. *Parte amministrativa* (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Consigli dell'Ordine e di disciplina, Camera dei deputati);

IV. *Repertorio annuale.* Questo Repertorio contiene le massime delle sentenze pubblicate nel *Foro italiano*, ed inoltre le massime di *tutte le sentenze* pubblicate da *tutti gli 82 giornali* giudiziari che vedono la luce in Italia nell'anno, nonchè l'indicazione di tutti gli articoli di diritto pubblicati dagli stessi giornali, dalle riviste giuridiche e dal *Foro italiano*, e di tutte le monografie ed opere pervenute alla Direzione del periodico nel corso dell'anno.

La Direzione spedisce *gratis* alcuni numeri del giornale a titolo di *saggio* a tutti coloro che ne facciano richiesta.

La Direzione e l'Amministrazione del Giornale, sono in ROMA Piazza Cola di Rienzo (Villino Scialoja).

Prezzo di associazione Lire 24 l'anno

pagabili anticipatamente

Chi vorrà pagare a rate dovrà inviare all'Amministrazione L. 6,25 per trim. e L. 12,50 per sem

L'EDIZIONE DEL GIORNALE E STEREOTIPA

VOLUMI ARRETRATI: Dal 1876 al 1903 per gli associati L. 16 ciascuno, compreso il REPERTORIO — per i non associati L. 25 — Soli Repertori L. 15 ciascuno.

PREMIO

Gli abbonati del FORO ITALIANO hanno diritto alla *Collezione delle leggi e decreti* edita dalla casa Pietrocola per L. 2,50 l'anno.